



Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia

A.C. 3440

Nota di verifica n. 415
22 febbraio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3440
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021
Relatore per la Commissione di merito:	Coin
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge, di iniziativa governativa e approvato dal Senato (AS 2341), reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato due Note tecniche con elementi informativi sui profili finanziari del provvedimento (seduta del 26 ottobre 2021 e seduta dell'11 gennaio 2022): di tale documentazione si dà conto nel presente dossier.

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso sul testo parere non ostativo condizionato ex art. 81 Cost. a una riformulazione della disposizione finanziaria volta ad aggiornare la decorrenza degli oneri: tale condizione è stata recepita nel testo ora all'esame.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimenti considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

Art. 3 disegno di legge di ratifica	2.000.000 <i>una tantum</i> per il 2022 e 620.000 annui dal primo anno di applicazione dal 2022
-------------------------------------	---

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
---	--

Si rammenta che a legislazione vigente l'Italia ha già ratificato l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia e il protocollo sulla istituzione del Centro stesso (L. 15 marzo 1986, n. 103). L'atto costitutivo a sua volta prevede (art. 12) che il Centro concluda un accordo di sede con il Governo ospitante.

La legge del 1986 ha previsto un contributo annuo per il centro. Il contributo, dopo alcune integrazioni e rimodulazioni legislativamente previste, da ultimo risulta commisurato allo stanziamento di 10.169.961 euro annui (cap. 2310/MAECI, LB 2022).

Articoli 1-21: dopo aver riportato le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo (articolo 1), si indica la disponibilità della sede dell'ICGEB – ossia dei luoghi e degli edifici situati nell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park" ed esattamente individuati nell'Allegato I – a titolo di comodato d'uso gratuito ripartendone contestualmente gli oneri di manutenzione, prevedendo che quella ordinaria resti a carico dell'ICGEB, mentre quella straordinaria resti a carico dello Stato italiano; inoltre, si dispone che alla stipulazione di polizze assicurative per coprire le responsabilità verso terzi della sede, nonché alle spese delle comunicazioni e dei servizi pubblici di cui al successivo art. 9 provvede l'ICGEB (articolo 2).

Si conferma l'impegno del Governo, già previsto a legislazione vigente, a sostenere le attività del Centro con un contributo annuo di 10 milioni (articolo 3).

(Circa le previsioni della legislazione vigente si veda la ricostruzione all'inizio della scheda).

L'ICGEB ha personalità giuridica e capacità giuridica (articolo 4) ed è solo sul Centro che ricade la responsabilità internazionale che deriva dalle sue attività sul territorio italiano, senza alcuna conseguenza per il Governo italiano (articolo 5).

All'ICGEB si applica la Convenzione sulle immunità e i privilegi delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, ratificata dall'Italia con L. 20 dicembre 1957, n. 1318 (articolo 6) e ad esso è riconosciuta l'inviolabilità della sede e degli archivi (articolo 7), con l'autorizzazione alle autorità italiane competenti ad adottare le misure ritenute necessarie per la protezione dei locali (articolo 8).

Il Governo italiano si impegna a garantire al Centro la fruizione dei servizi pubblici necessari alle attività, il cui onere rimane a carico del Centro stesso (articolo 9). Si prevede il diritto

La **relazione tecnica** riferisce che l'ICGEB è un'organizzazione internazionale intergovernativa attiva nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie. Esso ha tre sedi localizzate a Trieste (che è, sin dall'inizio, la sede centrale dell'organizzazione), Nuova Delhi e Città del Capo ed è sostenuto da 65 Paesi, tra i quali l'Italia si distingue per dimensioni ed apporto quanto a finanziamento.

La disponibilità gratuita della sede di Trieste all'interno dell'Area Science Park, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal MIUR, costituisce oggetto di un impegno assunto formalmente dall'Italia già nel 1984 in occasione di una riunione UNIDO tenutasi a Vienna ma mai formalizzato con legge dello Stato. Con l'Accordo in esame si è inteso, pertanto, individuare con esattezza le strutture destinate ad ospitare l'ICGEB e porre rimedio ai frequenti malintesi che in questi anni sono sorti tra le Parti nell'applicazione delle Convenzioni bilaterali regolanti la materia.

L'articolo 2 dell'Accordo assicura al Centro la disponibilità della sede a titolo di comodato d'uso gratuito e contestualmente provvede alla ripartizione degli oneri di manutenzione, disponendo che quella ordinaria è a carico dell'ICGEB, mentre quella straordinaria è a carico dello Stato italiano.

La relazione riferisce che l'organizzazione internazionale è finanziata dall'Italia con un contributo annuale, a carico del MAECI, attualmente ammontante a 10.169.961 euro. L'articolo 3 dell'Accordo riconosce un contributo annuale di 10 milioni di euro alle attività del Centro e la Relazione chiarisce che esso non costituisce un nuovo onere per la finanza pubblica in quanto trattasi di obbligazione già stabilita a legislazione vigente (L. 103 del 1986) con imputazione del relativo stanziamento al capitolo 2310 dello stato di previsione del MAECI, che attualmente presenta una disponibilità di 10.169.961 euro annui.

Gli articoli da 11 a 15 non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché le esenzioni ivi previste sono già attualmente godute dal personale del Centro nella sede di Trieste, non prevedendo l'Accordo in esame nessuna ulteriore esenzione concretizzante rinuncia al maggior gettito.

Quanto alle previsioni in materia sanitaria di cui all'articolo 17, paragrafo 3, esse costituiscono oggetto di accordi la cui stipulazione è del tutto eventuale, al pari di quelli amministrativi supplementari previsti dal successivo articolo 19, e pertanto costituiranno oggetto di apposito provvedimento normativo *ad hoc*.

del Centro di detenere, gestire e trasferire risorse finanziarie (articolo 10).

Al Centro sono assicurati l'esenzione da imposte, dazi e restrizioni agli scambi con l'estero (articolo 11), ai suoi funzionari una serie di immunità, privilegi e agevolazioni ed in particolare l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi ed emolumenti percepiti e, per i non cittadini o non residenti in Italia, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito (articolo 12) ed agli esperti collaboratori l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi ed emolumenti percepiti, nonché il godimento delle immunità di cui alla Convenzione summenzionata nell'ipotesi di svolgimento di missioni (articolo 14). Anche ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano a riunioni del Comitato dei Governatori e del Consiglio dei Consiglieri scientifici sono riconosciute specifiche immunità, privilegi ed agevolazioni (articolo 15). È regolato l'accesso dei familiari dei funzionari al mercato del lavoro (articolo 13), sono previste facilitazioni all'accesso e al transito in Italia per tutte le persone a cui si fa riferimento nell'Accordo (articolo 16). Il Centro provvede alla copertura sanitaria e assicurativa del proprio personale e dei familiari mediante assicurazioni da stipulare con enti privati o pubblici operanti in Italia. Il personale è esente dai contributi previdenziali italiani ma, in caso di adesione volontaria, può contribuire al sistema di previdenza sociale italiano e corrispondentemente beneficiarne. È altresì possibile stipulare accordi complementari per permettere al personale di beneficiare dei servizi forniti dal SSN italiano (articolo 17).

Tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità ai sensi dell'Accordo hanno il dovere di rispettare le leggi italiane e, nei casi in cui il riconoscimento di tale immunità ostacoli il corso della giustizia, il Direttore del Centro è tenuto a revocarla (articolo 18).

Le parti sono autorizzate a concludere accordi supplementari per regolare aspetti di natura amministrativa (articolo 19), e sono tenute a risolvere ogni controversia sull'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo mediante negoziati e consultazioni dirette (articolo 20). L'entrata in vigore, nonché le modalità di modificazione e risoluzione dell'Accordo sono disciplinate dall'articolo 21.

Le restanti disposizioni dell'Accordo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di mere definizioni o disposizioni di carattere ordinamentale.

Nel corso dell'esame in prima lettura il **Governo** ha fornito alla Commissione Bilancio del Senato i seguenti chiarimenti:

- agli eventuali oneri derivanti dal cambio di sede si provvede con un provvedimento legislativo *ad hoc* (art. 2, co. 1);
- l'eventuale accordo separato sulle attività di manutenzione non potrà derogare a quanto stabilito nell'accordo oggetto di ratifica, il quale prevede una clausola di invarianza finanziaria (art. 2, co. 2);
- dalla disposizione sulla copertura sanitaria e assicurativa non discendono effetti finanziari, poiché l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che regolano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani. Si prevede, inoltre, che possano essere stipulati accordi complementari per permettere ai membri del personale e ai loro familiari di beneficiare dei servizi forniti dal SSN. Tali accordi, come anche sottolineato nella relazione tecnica, meramente eventuali, saranno oggetto di apposito provvedimento normativo *ad hoc* (art. 17).

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
L' <u>articolo 3</u> prevede che agli oneri di	La <u>relazione tecnica</u> riferisce che è autorizzata

manutenzione straordinaria degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito al Centro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, pari a 2.620.000 milioni per l'anno 2022 e a 620.000 euro annui dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al MAECI.

sia la concessione ad *Area Science Park* di un contributo statale pari a 2 milioni di euro *una tantum* per il primo anno di applicazione dell'Accordo a titolo di rimborso degli arretrati dei costi della manutenzione straordinaria e per la copertura delle spese per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete elettrica, sia l'erogazione annuale, a partire dal primo anno di applicazione dell'Accordo, di una somma forfettaria di 620 mila euro per gli oneri futuri di manutenzione, parametrata alla luce della spesa storica sostenuta per tali attività. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al MAECI.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'Accordo in esame riguarda la concessione a titolo di comodato d'uso gratuito di locali all'ICGEB nella sede di Trieste – *Area Science Park*.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che agli oneri di manutenzione straordinaria che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, restano a carico dello Stato italiano, si provveda mediante la concessione sia di un contributo statale pari a 2 milioni di euro *una tantum* per il primo anno di applicazione dell'Accordo a titolo di rimborso degli arretrati dei costi della manutenzione straordinaria e per la copertura delle spese per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete elettrica, sia, a partire dal primo anno di applicazione dell'Accordo, di una somma forfettaria di 620 mila euro per gli oneri futuri di manutenzione. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che la relazione tecnica informa che l'onere è parametrato alla spesa storica sostenuta per tali attività.

Sugli articoli da 11 a 15 dell'Accordo, che disciplinano il regime di esenzioni, privilegi ed agevolazioni garantiti al Centro, ai funzionari ed ai familiari del personale dipendente del Centro, agli esperti collaboratori ed ai rappresentanti degli Stati membri impegnati in riunioni degli organi del Centro, la relazione tecnica afferma che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché le esenzioni ivi previste sono già attualmente godute dal personale del Centro nella sede di Trieste, non prevedendo l'Accordo in esame nessuna nuova esenzione che determini un'ulteriore rinuncia al maggior gettito. Pertanto, su tali disposizioni non vi sono osservazioni da formulare.

Quanto alle previsioni in materia sanitaria di cui all'articolo 17, la relazione tecnica ricorda che esse costituiscono oggetto di accordi complementari la cui stipulazione è del tutto eventuale, al pari di quelli amministrativi supplementari previsti dal successivo articolo 19, e pertanto rileva che saranno oggetto di un provvedimento normativo *ad hoc*: tali elementi sono stati confermati dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura. In proposito non si formulano quindi osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che per il "provvedimento normativo" cui la relazione tecnica rinvia sia prevista una procedura di verifica parlamentare dei relativi profili finanziari. Quanto alle previsioni in materia previdenziale del medesimo articolo 17, si prende atto di quanto chiarito dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato (ossia che l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che regolano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani): sulla base di tale presupposto non si formulano pertanto osservazioni.

Si osserva in proposito che, di recente - con riferimento a disposizione del tutto analoga di altro accordo di sede (AC 3318, Istituto forestale europeo) - la rappresentante del Governo ha dichiarato, presso la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 17 gennaio 2022), che la norma "non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'equilibrio tra contribuzioni e prestazioni è assicurato nel quadro del sistema previdenziale generale e del finanziamento del sistema sanitario nazionale, non essendo previsti meccanismi più favorevoli di calcolo delle prestazioni o dei contributi dovuti rispetto alle regole generali applicabili alle contribuzioni volontarie e alle iscrizioni volontarie al Servizio sanitario nazionale."

Circa la quota di partecipazione dell'Italia alle attività del Centro, pari a 10 milioni annui ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo, non si formulano osservazioni in quanto l'onere è già previsto a legislazione vigente (L. n. 103 del 1986, come successivamente rifinanziata e rimodulata).

Si rileva, tuttavia, che la relazione tecnica, nel secondo paragrafo, afferma che "[l]'organizzazione internazionale è finanziata

dall'Italia con un contributo annuale, a carico del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, attualmente ammontante a 10.169.961 euro", (somma corrispondente al capitolo 2310 dello stato di previsione del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale cui viene imputato lo stanziamento) mentre l'articolo 3 dell'Accordo (richiamato dal quarto paragrafo della relazione tecnica) quantifica l'apporto dell'Italia al Centro in 10 milioni di euro annui. Circa tale differenza sarebbe utile acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per le restanti disposizioni dell'Accordo non si formulano osservazioni data la loro natura ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3, comma 2, provvede agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili messi a disposizione del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia, pari a 2.620.000 euro per l'anno 2022 e a 620.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.